

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA
REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 182/64/CEE, 5/64/EURATOM DEI CONSIGLI
del 10 novembre 1964

relativo alla modifica dello Statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 212,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 186,

Visto il regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica ⁽¹⁾,

Viste le proposte della Commissione della Comunità Economica Europea e della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽²⁾,

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

Considerando che compete ai Consigli, deliberanti a maggioranza qualificata su proposta delle Commissioni e previa consultazione delle altre Istituzioni interessate, di modificare lo Statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica ;

Considerando che è opportuno uniformare le disposizioni dello Statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, da un lato, e quelle dello Statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, dall'altro, al fine di facilitare l'ulteriore unificazione delle disposizioni regolamentari applicabili al personale delle Comunità europee,

⁽¹⁾ GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.

⁽²⁾ GU n. 157 del 30. 10. 1963, pag. 2638/63.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

Nell'articolo 79 dello Statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché negli articoli da 17 a 19 dell'allegato VIII di detto Statuto, la cifra « 50 % » è sostituita dalla cifra « 60 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1964.

Per i Consigli

Il Presidente

Fr. NEEF
